



COMUNE DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 11/11/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL MERCATO.
AREA MERCATALE DI PIAZZALE MORETTINI, VIA OLIMPIA, VIA
SAN FRANCESCO - MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE
DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (CORONAVIRUS).
PERIODO DAL 13/11/2020 FINO A REVOCA.**

PREMESSO:

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Governo, con i decreti legge n.19 e n. 33 del 2020, ha decretato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020;
- che il D.L. del 30/07/2020 n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", ha prorogato lo stato di emergenza nazionale dal 31 luglio al 15 ottobre 2020;
- che il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31/01/2021;

VISTI i provvedimenti statali e regionali recanti misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19;
Visto il D.P.C.M. 3/11/2020 che introduce nuove misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale definendo ulteriori misure di contenimento per le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto e per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni arancioni e rosse);

CONSIDERATO che l'ordinanza del 4/11/2020 del Ministro della Salute ha classificato la Lombardia come regione caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui all'art. 3 del DPCM 3/11/2020;

VISTO l'art. 3, gli allegati, in particolar modo l'allegato 23 del D.P.C.M 3/11/2020 il quale stabilisce che è consentito il commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;

VISTO altresì la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 7/11/2020 che spiega che le tipologie di prodotti elencate dal sopra citato all'allegato 23 riguardano il commercio itinerante e ambulante consentito su stalli esterni alle aree mercatali, mentre è consentita la vendita di soli generi alimentari nei mercati sia coperti che scoperti;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 24 del 14 settembre 2020 avente per oggetto "DISPOSIZIONI PER IL MERCATO. AREA MERCATALE DI PIAZZALE MORETTINI, VIA OLIMPIA, VIA SAN FRANCESCO - MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (CORONAVIRUS). PERIODO DAL 18/09/2020 FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 e del 7 settembre 2020;

RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia da COVID-19;

AL FINE di evitare assembramenti, contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19,

RITENUTA

La propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more di ulteriori interventi da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art. 32 della L. 833 del 1978, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

ORDINA

Dall'emissione del presente sino a revoca e comunque non oltre il 3/12/2020 che lo svolgimento del mercato settimanale scoperto avverrà con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. **Prescrizioni generali**

- Per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì mattina, è individuata l'area di Piazzale Morettini, via Olimpia e via San Francesco;
- **E' ammessa la vendita di soli generi alimentari;**
- I banchi sulla via San Francesco, dal n. 70 al n. 83, esclusivamente quelli che vendono i prodotti ammessi di cui al punto precedente, devono posizionarsi sulla carreggiata davanti la pista ciclabile verso il centro della carreggiata senza sormontare né la pista ciclabile né i cordoli/dissuasori in gomma di delimitazione della pista stessa;
- la distanza minima fra i posteggi è stabilita in metri 1 (uno); questa prescrizione sarà ottenuta con la riduzione della metratura dei posteggi di almeno 50 cm sulla lunghezza o larghezza degli stessi, a seconda della necessità, fatta eccezione per le tipologie di vendita il cui banco è costituito da automezzo attrezzato;
- i clienti devono indossare la mascherina o coprire naso e bocca ed attendere di essere serviti nella zona frontale del banco;
- i banchi che hanno una maggiore affluenza devono prevedere un'area di rispetto e una zona di attesa dedicata, garantendo lo scorrimento dei clienti nell'area mercatale;
- è disposta la presenza di personale della Polizia Locale e di volontari della Protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza individuate;
- i clienti devono rispettare sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- sono vietati gli assembramenti.

2. **Misure a carico del titolare di posteggio:**

A carico dei titolari di posteggio è fatto obbligo:

- di assicurare la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- di fare uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti;
- di garantire e vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, di assicurare obbligatoriamente la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, ovvero di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

E' consentito al personale della Polizia locale effettuare spostamenti dei posteggi per assicurare le prescrizioni impartite dalla normativa vigente in materia e quelle sopra riportate.

La revoca di qualsiasi provvedimento amministrativo in contrasto con la presente ordinanza.

MANDA

- all'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori e Servizi Pubblici Arch. Paolo Bordegari, affinché predisponga l'apposizione di transenne e della necessaria segnaletica;

AVVERTE

ai sensi dell'art.3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- gerarchico avanti il Prefetto di Bergamo entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

MANDA

copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Bergamo - Ufficio Territoriale del Governo;
- ai soggetti di cui all'art. 16 della Legge n.121 del 01/04/1981 ed ai soggetti di cui al combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 689/81 affinché provvedano al controllo del rispetto della stessa;
- a tutte le attività commerciali interessate;
- al Comando Polizia Locale di Caravaggio, al Comando Stazione Carabinieri di Caravaggio ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
BOLANDRINI CLAUDIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge